

§ 4.1.58 - L.R. 11 luglio 2005, n. 9.

Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 13/07/2005)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 e successive modificazioni: modifica dei termini)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33 , concernente il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi, sono apportate le modificazioni contenute nei commi seguenti.

2. (1) .

3. (2) .

Art. 2. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nel periodo dal 1° luglio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Note

(1) Modifica il comma 1 dell' art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5

.

(2) Modifica il comma 4 dell' art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5

.